

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Con il programma ReMida, l'appellante trova l'errore di calcolo

Nella sentenza de qua, la Corte di Appello - con utilizzo del programma informatico "RE MIDA" - accoglie la tesi dell'appellante circa la presenza di un errore di calcolo relativo alla quantificazione operata dal Tribunale sui dati estratti dalla consulenza medico legale.

Si vedano anche:

-Danno non patrimoniale calcolato con il software ReMida ([Tribunale Bolzano, sezione prima, sentenza del 14.06.2018](#));

-Interessi legali calcolati con ReMida ([Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 13.02.2018](#));

-Danno biologico liquidato con l'ausilio del programma ReMida ([Tribunale di Catania, sezione terza, sentenza del 26.02.2019](#)).

## Corte d'Appello di Trento-Bolzano, sentenza del 27.09.2019

...omissis...

Con la qui impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano accertava e dichiarava l'esclusiva responsabilità del convenuto dddd per l'incidente sciistico, occorso in data 09.03.2011 nel comprensorio sciistico di Plan de Coronas (BZ) e lo condannava quindi al risarcimento dei danni nell'occasione subiti dall'attrice sig.dddddddd Quantificava, sulla base dell'esperita consulenza medico legale d'ufficio, in Euro 47.424,67 il danno biologico, temporaneo e permanente, subito da quest'ultima, aumentandolo in via equitativa, a complessivi Euro 55.000,00 a titolo di personalizzazione del danno, stante il decorso particolarmente complicato e doloroso della malattia traumatica che aveva richiesto ben sei (rectius sette) interventi chirurgici nel periodo tra il 2011 ed il 2012. Riconosceva importo di Euro 1.317,45 a titolo di spese mediche riconosciute e di Euro 465,00 per assistenza domestica domiciliare, giungendo ad un totale, rivalutazione ed interessi compresi, pari ad Euro 68.873,77.

Respingeva invece la domanda tesa ad ottenere ristoro del danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica, già accertata dal consulente d'ufficio nella misura del 25%, per difetto di prova sulla effettiva contrazione del reddito dell'attrice, di professione orafa e titolare di azienda individuale esercitata in Germania, nonché la domanda attinente il mancato guadagno dallo sviluppo e la promozione di una nuova linea di gioielli denominata "Glanz und Gloria by B.M." ideata dall'attrice e presentata al pubblico specializzato alla fiera specializzata "Inhorgenta" svoltasi a Monaco di Baviera nel febbraio 2011, quindi poco tempo prima dell'incidente. Dava in ciò il prospettato incremento reddituale del tutto eventuale ed incerto, ragione per cui riteneva precluso anche ogni riconoscimento di un risarcimento a titolo di perdita di chance di guadagno.

Stante il solo parziale  accoglimento della domanda attore, tesa ad ottenere risarcimento in importo complessivo di Euro 506.810,00 compensava le spese di lite per due terzi, con condanna del convenuto a rifondere all'attrice il residuo terzo; poneva le spese per l'espletamento della consulenza medico legale a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna, e quelle per la consulenza contabile a carico esclusivo di B.M..

Quest'ultima proponeva appello avverso detta sentenza, dolendosi:

- sia di un errore di calcolo commesso dal Tribunale nella liquidazione del danno non patrimoniale, che della insufficiente misura (18%) della riconosciuta personalizzazione del danno non patrimoniale subito, chiedendone per tale voce l'aumento massimo tabellare del 45% dell'importo base spettante;
- della reiezione della domanda di riconoscimento del danno patrimoniale subito per la riduzione della capacità lavorativa specifica e della esclusione di ogni risarcimento danni per la perdita di chance, determinatasi dal non avere essa potuto prendersi adeguata cura della promozione della nuova collezione di gioielli, già ampiamente e costosamente pubblicizzata;
- del mancato riconoscimento dell'intero importo speso a titolo di assistenza domestica domiciliare, come documentata in atti.

Nel costituirsi parte appellata, senza impugnare le statuizioni a lei sfavorevoli, riteneva congrua la motivazione adotta dal Tribunale per la quantificazione del danno non patrimoniale e l'esclusione di ogni risarcimento per il preteso danno patrimoniale da riduzione della capacità specifica di lavoro e chiedeva la reiezione dell'appello proposto, in subordine chiedendo che fossero accertate le reali spettanze della attrice e limitare l'eventuale ammontare a quanto in concreto provato dall'attrice.

Raccolte, all'udienza del 10.04.2019 le conclusioni formulate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo d'appello, attinente alla liquidazione del danno non patrimoniale, risulta fondato nella parte in cui è denunciato errore di calcolo delle spettanze.

1.1 Il Tribunale, nel liquidare la predetta voce di danno si è avvalso dei "criteri tabellari milanesi 2014" riconoscendo testualmente che "il quantum risarcitorio ..... ammonta ad Euro 47.424,67 (Euro 3.370,02 per punto tabellare di invalidità; Euro 120,00 di diaria giornaliera)". Né l'appellante, né l'appellato hanno impugnato la scelta del criterio tabellare e l'indicazione degli importi unitari applicati, limitandosi parte appellante di denunciare errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel calcolare l'importo in concreto spettante.

**Ripercorrendo, con utilizzo del programma informatico "RE MIDA" la quantificazione operata dal Tribunale sui dati estratti dalla consulenza medico legale, la tesi dell'appellante sull'errore di calcolo trova conferma.**

Detto errore di calcolo impone alla Corte di procedere a nuova liquidazione dell'intero danno, con calcolo di rivalutazione ed interessi ad oggi (cfr. Cass.civ. 16.04.1997, n. 3274, 11.05.2012, n. 7272)

A1) Invalidità permanente (punti di I.P. 14,0%): Euro 3.370,02 per punto (come da sentenza, nel punto non impugnata) Euro 47.180,28 devalutato alla data della fine dell'inabilità temporanea (03.10.2011) Euro 45.293,06

A2) invalidità temporanea 100% gg. 25 Euro 3.000,00

A3) invalidità temporanea 75% gg. 60 Euro 5.400,00

A4) invalidità temporanea 50% gg. 60 Euro 3.600,00

A5) invalidità temporanea 25% gg. 60 Euro 1.800,00

sub totale A2)-A5) Euro 13.800,00

devalutato alla data del sinistro Euro 13.105,50

Totale A Euro 60.980,28

devalutato come sopra Euro 58.398,56

B) personalizzazione del danno, come operato dal Tribunale nella misura del 18% sull'intero ammontare (scelta non oggetto di appello),

Euro 68.910,30

C) rivalutazione dalla data del sinistro

alla data odierna Euro 5.857,38

D) interessi legali sul capitale via via

rivalutato annualmente ad oggi Euro 6.410,40

E) capitale rivalutato più interessi,

annualmente calcolati ad oggi Euro 81.178,08

F) Spese mediche Euro 1.317,45

rivalutazione dal 01.05.2011 ad oggi Euro 102,76

interessi legali sul capitale via via rivalutato

annualmente ad oggi Euro 118,96

capitale rivalutato più interessi Euro 1.539,17

G) Spese assistenza domestica (vedi infra

sub punto 3) Euro 465,00

rivalutazione dal 07.11.2011 ad oggi Euro 30,69

interessi legali sul capitale via via rivalutato

annualmente ad oggi Euro 37,74

capitale rivalutato più interessi Euro 533,43

Totale capitale complessivo con rivaluta-

zione ed interessi ad oggi Euro 83.250,68

1.2 Sostiene parte appellante la non congruità dell'aumento concesso per la personalizzazione del danno nel limite del 18%, chiedendo l'applicazione della percentuale massima prevista dalle tabelle di riferimento (45%).

La Corte non ravvisa la denunciata insufficienza dell'aumento: dalle testimonianze raccolte è sì emerso una forte sofferenza, fisica e psichica, nel periodo di invalidità temporanea, e per il corso di tutto l'arco di tempo in cui si sono susseguiti gli sette interventi sssss il terzo suo consulente tributario nonché legale di fiducia dal 2009 in poi, hanno riferito di paure esistenziali dell'attrice, di continui dolori, insonnia, crisi di pianto, hanno descritto la sua ridotta mobilità per l'impossibilità di mettersi alla guida, seppur solo di vetture con cambio manuale, della diminuzione del suo impegno sociale e in ambiti culturali, della riduzione delle attività sportive in precedenza praticate, della frustrazione per la ridotta presenza in ditta e per l'impossibilità di svolgere, come prima, il lavoro creativo da orafa.

Non è comunque dato sapere, fino a quanto detto stato di disagio ha continuato a turbare l'attrice, e neppure se sussista tuttora: il teste S., infatti, ha circoscritto la sua descrizione all'arco temporale di un anno dal giorno dell'indicente, ed anche la teste H. ha qualificato il periodo susseguente all'infortunio quale "Schockzeit" .periodo di shock , durante la quale la crisi in cui l'attrice versava era dalla stessa non governabile, neppure con l'aiuto di essa amica.

Di fronte a tali risultanze probatorie parte attrice non ha fornito, rispetto a quanto già valutato dal Tribunale, ulteriori elementi che possano legittimare una revisione della misura della personalizzazione del danno non patrimoniale. Appare piuttosto singolare, visto il tema, che l'attrice appellante non avesse inserito, nella rosa dei complessivi cinque testi da escutere (si veda la limitazione del numero di testi operata dal Tribunale dapprima a quattro e poi a cinque, vedi le ordinanze del 26.11.2013 e 14.03.2014) uno dei due collaboratori dipendenti nella propria azienda individuale, aumentati - per far fronte alla sua assenza dal lavoro - di un ulteriore dipendente orafa (cfr. atto di citazione, pag. 5)

Va peraltro considerato che il massimo della personalizzazione del danno non patrimoniale sarà riservato ai casi di macro permanenti, e che tra queste ed il grado di invalidità permanente (14%) riconosciuto alla sig.ssssss vi è ampio margine, nel quale saranno da collocare danni alla salute man mano crescenti, fino a quelli appunto di gravità estrema.

Il motivo d'appello, in parte qua, si appalesa quindi infondato.

2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole del mancato riconoscimento di importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro subito per la riduzione della capacità di lavoro specifica accertata dal consulente medico legale nella misura del 25%. Tale riduzione avrebbe comportato sia una contrazione del reddito d'impresa individuale che - rispetto alla nuova linea di gioielli "Glanz und Gloria by ccM." - una perdita di chance; prova né sarebbe il successo ottenuto alla fiera "Inhorgenta" svoltasi a Monaco di Baviera nel febbraio del 2011 in occasione della quale la nuova creazione sarebbe stata presentata ottenendo subito buon riscontro da

parte degli addetti del settore, oltre ad una ambita premiazione per una particolare creazione sotto il titolo "Wer kann der kann". Sarebbero nell'occasione stati avviati numerosi e promettenti contatti con rivenditori grossisti, poi non potuti seguire per l'incidente di cui è causa.

2.1 Il Tribunale ha respinto la domanda sotto entrambi gli aspetti fatti valere. Quanto alla richiesta di liquidazione del danno patrimoniale per perdita di reddito futuro, ha posto l'accento sull'onere, in specie non assolto, del danneggiato di documentare la contrazione del reddito subita in conseguenza del sinistro.

Rilevava il Tribunale, come per giurisprudenza costante, il giudice - nella valutazione prognostica del danno patrimoniale futuro - potrà quanto all'an debeat, avvalersi anche di presunzioni semplici laddove la riduzione della capacità di lavoro specifica risulti accertata a mezzo di apposita consulenza d'ufficio, rimanendo tuttavia sempre a suo carico dimostrare la contrazione dei redditi concretamente patita in seguito all'incidente, non potendo il giudice, in assenza del dato, avvalersi del potere ex art. 1226 c.c., riguardante solo la liquidazione del danno che non possa essere dimostrato nel preciso suo ammontare. Detta prova sarebbe, in casi come il presente in cui il danneggiato anche dopo l'incidente continui a lavorare, stata facilmente da fornire, per cui l'assenza di elementi idonei alla quantificazione della diminuzione di reddito, in particolari i bilanci e le dichiarazioni dei redditi dell'azienda ante e post infortunio di cui l'attrice, sua titolare, aveva sicura disponibilità, non potrebbe che comportare la reiezione della domanda.

Quanto alla perdita di chance di guadagno, collegata al mandato avviamento della produzione della nuova linea "Glanz und Gloria by B.M." ha ritenuto gli elementi forniti insufficienti a poter ritenere, con elevata probabilità prossima alla certezza, che l'attrice avrebbe perseguito il risultato economico prospettato nel piano di investimento precedente al sinistro.

2.2 La Corte non condivide la decisione, limitatamente al mancato riconoscimento del danno futuro.

2.2.1 Va, in primo luogo ricordato come la consulente medico legale dott.a G.Z. avesse nella relazione del 23.11.2015, a pag. 11, ben descritto le limitazioni allo svolgimento, da parte dell'attrice appellante, di alcune attività caratteristiche del lavoro di orafo-designer che, nonostante i sette interventi chirurgici e la lunga riabilitazione, sono residuati dalla "frattura pluriframmentaria della testa omerale sinistra" riportata nell'incidente: "Sono di fatto impedito alcune attività manuali, che implicano l'uso prolungato dell'arto superiore sinistro, una fine motricità, posture coatte per lungo tempo, posizionamenti dell'arto verso l'alto". In base a detto accertamento la consulente ha - come detto - riconosciuto una riduzione permanente della specifica capacità lavorativa di orafo-designer nella misura del 25%.

L'alta percentuale di detta accertata e permanente incapacità lavorativa specifica permette di valutare quale "altamente probabile, se non addirittura certo .... anche il danno che necessariamente da essa consegue", sicché il giudice potrà "procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio" (cfr. Cass. civ. 14.11.2013, n. 25634 e Cass. civ. 23.09.2014, n. 20003).

Cass. civ. 15.06.2018, n. 25637, ripresa da Cass. civ. 08.02.2019, n. 3724, specifica comunque come "Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato sulla base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito."

2.2.2 Applicando i riportati principi al caso di specie, va detto che se è vero che l'attrice non ha dimesso in primo grado la documentazione ritenuta dal Tribunale indispensabile (bilanci e dichiarazioni dei redditi dell'impresa individuale), è però anche vero, che il consulente d'ufficio

dott. Nicola Sartori ha comunque saputo ricostruire la flessione del reddito dell'impresa individuale sulla base della consulenza di parte di data 27.03.2013 (doc. 43 nel fascicolo di parte attrice, dimesso con la memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 c.p.c.), redatta a due anni di distanza dall'incidente dalla dott.ssa Tsssss consulente di parte attrice appellante, contenente dati estrapolati dalla documentazione aziendale e ritenuti attendibili, e quindi, servendosi della presunzione di persistenza della minore redditività dell'azienda basata sulla permanente notevole riduzione di capacità specifica della titolare, calcolare il danno patrimoniale futuro da invalidità lavorativa specifica.

Così il consulente d'ufficio esordisce, nell'affrontare la questione:

"Per quanto invece al documento 43, ovvero alla perizia contabile di parte della dott.ssa T.S. di N. (Allegato 3) il CTU ritiene che la stessa sia sostanzialmente finalizzata a "dimostrare" la perdita di guadagno derivante dall'impossibilità di raccogliere i frutti degli ingenti investimenti operati nella promozione della linea "Glanz und Gloria by B.M.", per poi comunque riconoscere (vedi pag. 8/17 del suo elaborato) come "...nella perizia di parte sono stati indicati degli elementi di natura contabile, che pur non supportati da documentazione probatoria (dichiarazioni dei redditi/bilanci), possano esser ragionevolmente considerati attendibili e, in mancanza d'altro, assunti per lo svolgimento della relazione."

Utilizzando il consulente d'ufficio i dati attinenti al fatturato, ai risultati d'esercizio ed alla situazione di liquidità dell'impresa individuale Bssss gli anni 2009-2013, come riferiti nella consulenza dott.ssa sss., ha svolto le seguenti considerazioni, che - stante il convincente ragionamento logico di fondo e la conferma, in sede testimoniale della effettiva diminuzione del reddito d'impresa che ha costretto l'attrice a licenziare se non due almeno una delle dipendenti (teste J999 solo de relato actoris) vengono fatte proprie dal collegio giudicante e qui di seguito riportate:

"Dagli scarsi elementi presenti nella pagina, combinati con altre informazioni ricavate in altre parti della perizia, si possono svolgere alcune considerazioni riguardo la struttura dell'impresa e, in particolare:

- l'alta incidenza dei costi, da cui si può desumere il non elevato valore artistico della produzione, ma piuttosto l'esercizio di una più modesta attività di tipo artigianale abbinata a un'attività commerciale con ridotti margini;

- la presenza di una struttura d'impresa in grado di funzionare pur in assenza della titolare, tanto che il fatturato del 2011, anno dell'incidente, è quasi in linea con il 2010 (Euro 319.762 contro Euro 296.975) così come la redditività che ha subito una contrazione limitata (da Euro 30.631 a Euro 24.918);

- la scarsa redditività complessiva dell'attività, comprovata anche dalla situazione finanziaria non così florida dell'impresa;

- la scarsa incidenza del fatturato legato alla linea "sssssss"

Si può ritenere che il lavoro manuale (artistico) della titolare non sia vitale, altrimenti nell'anno in cui è avvenuto l'incidente i ricavi (pur non conoscendo e non potendo considerare la variazione delle rimanenze), sarebbero ragionevolmente "crollati".

Si ricava l'impressione di una piccola impresa funzionante a prescindere dall'apporto lavorativo della titolare, in sostanza di una attività in cui è l'organizzazione dei mezzi e beni a prevalere sulla creatività e sulla maestria della signora ssss

Da qui la considerazione che la perdita di capacità lavorativa specifica di orafo-designer, quantificata nella percentuale del 25% dalla CTU medico-legale, non si traduca in una perdita di redditività dell'impresa di pari proporzione.

La perdita di capacità lavorativa esplicherebbe invece appieno il suo effetto sulla redditività nel caso l'attività d'impresa fosse svolta senza dipendenti e senza una struttura organizzata

In conclusione, ribadendo che non esiste documentazione probatoria, il CTU induttivamente deduce che la percentuale di perdita di capacità lavorativa specifica del 25% comporti, per il caso in esame, una riduzione della redditività dell'impresa nella misura del 10-15%."

Il consulente d'ufficio ha quindi, sempre sulla base di elementi rinvenuti nella consulenza di parte della dott.ssa S. ritenuti attendibili, ricostruito il reddito medio dell'impresa dalla media dei redditi conseguiti nei due esercizi precedenti l'incidente sciistico (2009 e 2010) nell'ammontare di Euro 36.312,00.

Su tale dato ha calcolato nel 12,5%, (metà della percentuale fissata dalla consulente medico legale) l'incidenza della capacità lavorativa specifica della sig.a M. sul reddito dell'impresa,

corrispondente ad annuali Euro 4.539,00, minor guadagno che si sarebbe protratta per tutta la durata della vita lavorativa dell'attrice, ovverossia fino al raggiungimento dell'età pensionabile a 67 anni d'età dell'attrice, e che attualizzato alla data del 31.12.2016 (laddove il tempo dell'attualizzazione corrisponde agli anni intercorrenti dall'incidente di sci fino al pensionamento dell'attrice con applicazione del tasso di attualizzazione e dell'interesse legale vigente al 01.01.2017 epoca della redazione della consulenza d'ufficio) ammonterebbe ad Euro 94.845,57, arrotondato ad Euro 95.000,00.

La critica esposta da parte appellante sul calcolo effettuato non sull'intera percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica, ma su metà della stessa, è infondata: la descrizione e ricostruzione della struttura dell'impresa individuale, all'epoca dei fatti e all'attualità del 2016/inizi 2017, esposta dal consulente d'ufficio a pagina 8 della consulenza, in particolare laddove considera che essa è "in grado di funzionare pur in assenza della titolare" e che "il lavoro manuale (artistico) della titolare non sia vitale", giustifica a pieno la considerazione dell'incidenza della menomazione fisica conseguenza dell'incidente nella sola predetta quota.

2.2.3 L'unico punto dubbio sul quale il consulente declina ogni propria competenza a decidere ritenendola propria dell'organo giudicante, concerne il valore probatorio da attribuire, in punto quantum della dedotta perdita di reddito, alle indicazioni contenute nella consulenza di parte attrice di data 27.03.2013 a firma dott. T.S., e della documentazione alla stessa allegata, rispettivamente in essa riprodotta, ovvero la "Umsatz-, Ergebnis-, Liquiditätsentwicklung 2009-2012" traduz. dell'est: "sviluppo fatturato-risultato- liquidità 2009-2012" redatta in data 13.09.2012 da ssss., consulente finanziario dell'impresa Bsssss.

Eaminando quindi gli stessi, allegato 7 alla consulenza d'ufficio del dott. Sartori, emerge dalla prima tabella "ssss evoluzione fatturato per il 2011 un calo di fatturato del 7%, ossia di Euro 22.787,00 rispetto a quello del 2010 (Euro 319.762,00 rispetto a Euro 296.975,00), e per il

primo semestre del 2012, un ulteriore La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola calo ad Euro 141.458,00, ossia, prospettato per l'anno, pari ad Euro 14.059,00 (- ulteriori 5%).

La seconda tabella, dedicata ai risultati d'impresa "Ergebnisentwicklung", prospetta un calo pre-imposte, verificatosi tra il 2010 ed il 2011 di Euro 5.613,00, e tra il 2011 e fine giugno 2012, un calo, sempre pre-imposte e rapportato al semestre, di Euro 4.507,00 (quindi, per l'annualità, di Euro 9.014,00), e ciò nonostante il licenziamento di due orafi, avvenuto ancora nel 2011, effettuato per contenere le perdite dell'esercizio.

I predetti dati danno quindi concreta prova, fornita dall'attrice appellante, dell'evoluzione negativa dell'impresa individuale anche nel quantum, sicché validamente potevano essere dal consulente d'ufficio posti a base dell'effettuato calcolo per la determinazione del presumibile danno futuro da perdita di reddito, per intervenuta diminuzione della capacità di lavoro specifica subita dalla attrice appellante.

2.2.4 Sul metodo di liquidazione del danno da perdita della capacità di lavoro e di guadagno che si protrarrà per il futuro è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22741 del 12.09.2019, coniano il principio della doppia liquidazione che distingue tra danno passato e pregiudizio futuro:

"Nella liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno occorre distinguere il danno "passato", costituito dalla flessione reddituale effettivamente subita dal danneggiato (che sia risultato, come nella fattispecie qui in esame, produrre il reddito da lavoro) fino al momento della decisione, trattandosi di danno non "futuro" bensì attuale, e il pregiudizio cd. futuro, rappresentato dall'ipotetica contrazione economica che la vittima andrà verosimilmente a subire per gli anni a venire, determinati anch'essi probabilisticamente. Sino al momento della liquidazione, il lucro cessante si è già verificato e dev'essere accertato, seppure con criterio probabilistico (ricostruendo, cioè, i redditi da considerare definitivamente perduti perché, senza l'evento di danno, sarebbero stati acquisiti), mentre solo dopo la liquidazione (e sarà tale anche quella in sede di rinvio, salvo che non si accerti che la vittima non avrebbe più prodotto reddito lavorativo) andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri, che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all'età della stessa al momento in cui si compie l'operazione di capitalizzazione."

Condivisa, come detto, la ricostruzione offerta dal consulente d'ufficio, andrà quindi

riconosciuto all'appellante da un lato il danno da lucro cessante, già verificatosi fino alla data odierna, accertato dal consulente d'ufficio con criterio probabilistico in Euro 4.539,00 per anno a partire dal 2011 fino ad agosto 2019 (otto annualità e 8/12 per il 2019, ossia Euro 36.312,00 + Euro 3.026,00 (Euro 39.338,00), oltre rivalutazione e interessi calcolati sull'importo annualmente rivalutato dal giorno del sinistro al 31.08.2019, quindi in tutto Euro 46.341,15, mentre i redditi futuri andranno capitalizzati per la residua durata della vita lavorativa futura prospettata nel 2031, come da prospetto analitico offerto dal consulente e non messo in discussione da alcuna delle parti, quanto a correttezza del dato e del rispettivo calcolo.

Sommando le annualità attualizzate dal settembre 2019 (4/12 di Euro 4.525,41 Euro 1.508,47) fino a tutto il 2031, di cui alla tabella in pag. 11 della relazione del c.t.u. dott. Sartori, si avrà, sempre in chiave probabilistica, importo di Euro 55.462,04 quale danno futuro per capacità lavorativa specifica, da oggi in poi. Su detto importo non si riconosce rivalutazione, in forza dell'attualizzazione debitamente effettuata, ma appaiono dovuti solo gli interessi legali decorrenti da oggi fino al saldo.

L'importo complessivo risultante a tale titolo sarà quindi quello di Euro 101.803,19, con decorrenza degli interessi legali (tasso ex art. 1284, 1 comma c.c.) da oggi fino al saldo.

2.3 Merita, infine, conferma la decisione del primo giudice laddove ha escluso ogni risarcimento avente fonte in una asserita "perdita di chance", connessa alla nuova linea di gioielli "Glanz und Gloria by sssss dall'attrice ideata a partire dal 2004/05 (vedi ssss) e da essa "lanciata" in occasione della fiera specializzata "Inhorgenta" svoltasi a sss a fine febbraio 2011, senza poi più essere in grado di dedicarsi, per le conseguenze dell'incidente, all'attività promozionale intrapresa.

Se è vero che i testi Bffff hanno descritto il successo ottenuto dalla nuova produzione in occasione della predetta fiera specializzata e hanno ricordato che essa sarebbe stata destinata alla produzione ed al commercio di gioielli all'ingrosso e non più alla produzione artigianale fin lì oggetto dell'impresa individuale della sig.a ssssM., e però anche vero che i predetti testi, non presenti in fiera, hanno in ciò solo ripetuto quanto appreso dall'attrice appellante. Stesso discorso vale quanto alla conferma, solo de relato actoris, dell'interesse mostrato da diversi grossisti per una futura collaborazione con essa. Gli amici dell'attrice, ossia i testi N.H. (questa in termini alquanto vaghi) e sss (in modo lievemente più dettagliato) hanno sì ricordato di

averla in qualche rara occasione La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola accompagnato presso dei potenziali clienti dopo l'incidente, ma assolutamente nulla hanno saputo riferire, di scienza propria, sull'esito delle visite.

Meraviglia non poco, che - di fronte all'alto ammontare della pretesa risarcitoria per perdita di chance - l'attrice non abbia, dal nutrito elenco di persone dettasi interessate (vedi l'allegato alla consulenza di parte della dott. S., allegata alla consulenza d'ufficio) introdotto alcuna di esse quale teste, al fine di confermare il reale interessamento ad una futura collaborazione e commercializzazione della nuova linea di gioielli - come già in precedenza rilevato - chiamato a rendere testimonianza neppure le sue, all'epoca due collaboratrici dipendenti (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 5), probabilmente a migliore e più concreta consapevolezza della situazione aziendale. Né risulta prodotta documentazione alcuna attinente a scambio di corrispondenza scritta o via mail con qualcuno degli interessati, cosa questa all'apparenza non impedita all'attrice, imprenditore, neppure dopo l'incidente ed in costanza del periodo di inabilità temporanea parziale.

In assenza di prove concrete sulla probabilità di successo della nuova linea, la consulenza di parte attrice redatta dalla dott.ssa T.sssssss che ha ad oggetto un ipotetico sviluppo della sua redditività in base ad un business plsssssn predisposto tempo prima al fine di ottenere un finanziamento bancario, non assume alcun valore di prova di un concreto danno emergente e lucro cessante derivanti dalla promozione della linea "Glanz und Gloria by B.M." non potuta coltivare oltre dalla titolare a causa delle lesioni riportate nell'incidente.

Come già anticipato dal consulente d'ufficio dott. Sartori, pur riconoscendosi che l'incidente sciistico e le sue conseguenze possano avere vanificato l'attività promozionale, va comunque ricordato che i relativi futuri benefici fossero del tutto ipotetici. Non sussistono elementi idonei a conferire alle argomentazioni in tema spese dall'attrice appellante quell'elevata probabilità, vicino alla certezza, di una effettiva realizzazione del risultato economico perseguito prima dell'incidente e vanificato a causa dello stesso e delle sue conseguenze, come correttamente ritenuto in sentenza.

3. Con l'ultimo dei motivi d'appello è censurata la decisione di primo grado attinente al riconoscimento della spesa per assistenza domestica domiciliare, documentata in corso del

giudizio di primo grado, nel solo limite di Euro 518,93, già rivalutato e comprensivo d'interessi, per il periodo compreso tra il 15.03.2011 ed il 29.7.2011, anziché nell'intero ammontare maggiore (Euro 4.068,89) di cui al doc. n. 34 di parte attrice. Il Tribunale ha motivato il rigetto parziale della domanda, in quanto difetterebbe "qualsiasi allegazione attorea idonea a rendere comprensibile al giudicante a che titolo siano stati effettuati tali esborsi, tenuto conto del fatto che in atto di citazione è la stesa attrice ad affermare che i costi di assistenza sono per il 90% coperti dal competente ente assistenziale."

3.1 Nega parte appellante di aver mai affermato quanto riportato dal Tribunale, osservando che neppure il giudice di prime cure avrebbe citato la fonte di detta affermazione. Sostiene quindi che dalle prove assunte si ricaverebbe come essa avesse avuto necessità di assistenza nella cura della propria persona, nel disbrigo delle faccende domestiche e per gli spostamenti ai luoghi di cura e poi al posto di lavoro.

3.2 Il motivo d'appello appare infondato. In primo luogo, a sconfessare l'assunto di parte appellante, va citato l'atto di citazione in primo grado, laddove a pag. 6 penultimo capoverso, è dato leggere, in riferimento alle difficoltà della sig.a M. a sbrigare da sola i lavori di casa: "Infatti, all'attrice è stata assegnata dalla sua cassa mutua una collaboratrice domestica dal 15.03.2011 al 29.07.2011, con una franchigia del 10% dei costi." Affermazione questa confermata dal teste B., che in risposta al capitolo di prova n. 23 ha riferito che infine, dopo aver l'attrice per un periodo goduto dell'aiuto di una conoscente di nome Monica, la cassa malati le aveva finanziato un aiuto domesticossssss "Zuletzt hat ihr dann die Krankenkasse schließlich eine Haushaltshilfe finanziert".

3.3 Di fronte a un tanto va confermata la motivazione adottata dal primo giudice sulla mancata delucidazione delle voci di spesa, non riconosciute in primo grado. In particolare, non è spiegato dall'attrice appellante il contenuto dei documenti allegati sub n. 34, recanti anonime annotazioni a mano non confutate da documentazione ufficiale, e concernenti sempre la stessa voce di assistenza domestica per periodi (aprile e giugno 2011) già compresi nelle due richieste di pagamento - ad evidente titolo di franchigia - della Barmer GEK, assicuratore della sig.a fggg La prima del 16.09.2011 (Euro 200,00) si riferisce all'assistenza fornita nel periodo 01.04 - 30.06.2011, la seconda, datata 24.10.2011, espone importo di Euro 465,00 ed ha ad oggetto l'assistenza fornita nell'intero periodo dal 15.03 al 29.07.2011 e, in mancanza di spiegazioni ulteriori, non può che essere intesa quale comprensiva la prima probabilmente rimasta insoluta. Si veda il doc. 14 e due fogli inseriti nel doc. 15, laddove uno di essi risulta essere null'altro che altra copia della richiesta del 24.10.2011.

4. Concludendo, stante il parziale accoglimento dell'appello, l'importo risarcitorio riconosciuto all'attrice appellante ammonta a totali Euro 185.053,87, oltre interessi legali da oggi al saldo.

Il considerevole aumento del risultato utile ottenuto da parte attrice appellante, rispetto alla sentenza di primo grado, e la ormai indiscussa totale soccombenza di parte convenuta in punto responsabilità per l'incidente, rende necessaria la rivisitazione della decisione in punto spese di

lite, con riduzione della  compensazione da due terzi a un terzo e condanna di parte appellata a rifondere all'appellante i residui due terzi delle spese in entrambi i gradi del giudizio. Va rivista anche la decisione in punto spese per le consulenze d'ufficio, che andranno entrambe poste a carico delle parti in misura di un dddddd

Le spese del giudizio di primo grado vengono liquidate nella misura già riconosciuta dal Tribunale, con tuttavia aggiunti, tra le anticipazioni, Euro 3.820,70, sostenute dall'attrice per la consulenza contabile di parte (dott. ssssssss

Per questo secondo grado vengono in applicazione i parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 ed indi aggiornati con D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018, in vigore dal 27.04.2018. La liquidazione avviene con applicazione dello scaglione in cui rientra l'importo complessivo riconosciuto (Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00), con all'interno dello stesso riconoscimento dei valori medi indicati per il compimento delle attività in concreto compiute, senza aumenti o decurtazioni. Si avranno quindi i seguenti importi:

primo grado, Euro 13.430,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, ed Euro 5.576,00 per anticipazioni (Euro 1.056,00 per contributo unificato, Euro 700,00 per consulenza medico legale di parte, così ridotta in primo grado la particella del c.t.p. dott. Failoni, Euro 3.820,00 per consulenza contabile di parte dott. S.), quindi complessivi Euro 21.020,50, oltre CAP ed IVA;

secondo grado

- fase di studio della controversia Euro 2.835,00
- fase introduttiva del giudizio Euro 1.820,00
- fase decisionale Euro 4.860,00

per un totale di compenso unico pari ad Euro 9.515,000, cui s'aggiungono, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, Euro 1.427,25 a titolo di spese forfettarie, oltre ad Euro 1.848,00 per anticipazioni, quindi Euro 12.790,25, oltre CAP ed IVA sulle poste soggette.

pqm

La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, definitivamente decidendo nella causa di appello promossa da Bddd nei confronti di M.S. ad impugnazione della sentenza numero 974/2017 pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 17.08.2017 e pubblicata in data 18.08.2017,

respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,

in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,

1. conferma il capo primo del dispositivo della sentenza impugnata,
2. condanna M.xxxx risarcire a xxxx. i danni da questa subiti nell'incidente verificatosi in data 09.03.2011, liquidandoli, al posto del minore importo recato dalla sentenza impugnata, nell'importo complessivo di Euro 185.053,87, già comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data odierna, oltre gli interessi legali sulla somma complessiva da oggi fino al saldo, sempre a detrarre quanto a detto titolo già percepito dall'appellante B.M. in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. condanna Mxxxx a xxx due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che compensa per il resto e che per l'intero liquida
  - per il primo grado nell'importo complessivo di Euro 21.020,50, oltre CAP ed IVA, a detrarre quanto a tale titolo da lui già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
  - per questo secondo grado in complessivi Euro 12.790,25, oltre CAP ed IVA sulle poste soggette per legge.
4. pone le spese della consulenza medico legale d'ufficio e della consulenza contabile d'ufficio a carico xxx per un terzo e di xxx per due terzi, con condanna di M.S. a rifondere a B.M. i due terzi di sua spettanza delle predette spese da questa per intero anticipate giusti i decreti di liquidazione del 14.01.2016 risp. del 28.02.2017, sempre a detrarre quanto a tale titolo a lei già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.

Così deciso in Bolzano, il 25 settembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2019.